

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 20 novembre 2025, n. 13

ANFFAS ONLUS ALTAMURA_ PARERE FAVOREVOLE, con prescrizione, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Altamura (BA) per n. 20 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "Centro Primavera" da realizzarsi nel Comune di Altamura in via Baracca n°26 – ASL BA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis)."*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio

2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture: 1.2.5. *"Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali"*. Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2154/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) *al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) *unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) *specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da*

considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

In riferimento all'art 7.1 del RR 5 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI si rileva quanto segue:

"Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti: a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.); b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)"

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec trasmessa in data 17/10/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0516522/2024 del 22/10/2024,

il Comune di Altamura (BA), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda Allegato REA 4 di cui alla DGR 2154/2019 dalla Sig.ra Anna Pappalardo, in qualità di legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura (P.I. 05972070725) con sede in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n°97, richiedeva la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 da realizzarsi nel Comune di Altamura in via Baracca n°26. Tale istanza rientrava nel XXVIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.1825/2022.

Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Contratto di locazione;
- Tav. 1 stralci planimetrici; Tav. 2 Elaborati planimetrici;
- Relazione tecnica;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura dichiarava *“di volersi obbligare a realizzare, a mantenere e svolgere quanto previsto nei documenti allegati, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013.”*;
- Documento di riconoscimento della Sig.ra Anna Pappalardo, in qualità di legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura;
- Nota del Dirigente IV Settore del Comune di Altamura con cui richiede alla Regione Puglia la richiesta di verifica di compatibilità.

Con nota prot. n. 0247080/2025 del 12/05/2025 la scrivente Sezione chiedeva al Comune di Altamura di trasmettere, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notifica, l'attestazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR n. 9 del 2017, sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia alla data di presentazione dell'istanza (*id est* alla data del 17/10/2024) in merito al progetto di Centro Diurno Disabili di cui al RR n. 5/2019 per n. 20 posti denominato “Centro Primavera” da realizzarsi nel Comune di Altamura alla via Baracca. N. 26, *“con l’avviso che in caso di mancata ricezione della stessa si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del punto 6 della succitata DGR n. 1825/2022.”*

Con pec del 21/05/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 271598, in riscontro alla predetta nota prot. n. 0247080/2025 del 12/05/2025, il Comune di Altamura trasmetteva nota prot. n. 0050096 del 19/05/2025 con cui il Dirigente del 3°Settore -Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia ai sensi dell'art.7 co.2 della L.R. n.9/2017.

Con DD n. 543 del 17/10/2025 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XXVI al XXX –Provincia di Bari - Ricognizione posti residui.”* la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri dal XXVI al XXX, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con la predetta DD 543/2025 la Regione assegnava in via provvisoria alla società Anffas Onlus Altamura n. 20 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, da realizzarsi nel Comune di Altamura alla via Baracca n°26.

Con pec del 20/10/2025 è stata notificata la DD 543/2025 con i relativi allegati al Comune di Altamura ed al legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.5/2019.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD n. 543 del 17/10/2025, si evince che la struttura ha i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per n. 20 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con nota prot. n. 0050096 del 19/05/2025 il Dirigente del 3°Settore -Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico ed edilizia ai sensi dell'art.7 co.2 della L.R. n.9/2017.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Altamura (Ba) su istanza del legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura (P.I. 05972070725) con sede in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n°97, per **l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 per n. 20 posti denominato "Centro Primavera" da realizzare nel Comune di Altamura (Ba) in via Baracca n°26;**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura trasmetta al Comune di Altamura e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione dell'immobile sito nel Comune di Altamura in via Baracca n°26 ; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Anffas Onlus Altamura (P.I. 05972070725) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Anffas Onlus Altamura è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 17/10/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0516522/2024 del 22/10/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Altamura (Ba) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti di Centro diurno disabili, si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui

al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Altamura (Ba) su istanza del legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura (P.I. 05972070725) con sede in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n°97, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 per n. 20 posti denominato "Centro Primavera" da realizzare nel Comune di Altamura (Ba) in via Baracca n°26;**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura trasmetta al Comune di Altamura e alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione dell'immobile sito nel Comune di Altamura in via Barracca n°26 ; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Anffas Onlus Altamura (P.I. 05972070725) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la società Anffas Onlus Altamura è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data

17/10/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. 0516522/2024 del 22/10/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Altamura (Ba) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Anffas Onlus Altamura alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti di Centro diurno disabili, si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di

- di notificare il presente provvedimento:
- **al Comune di Altamura (uff.piano@pec.comune.altamura.ba.it),**

(protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it);

- **alla società Anffas Onlus Altamura** (P.I. (P.I. 05972070725) con sede in Altamura alla via Vecchia Buoncammino n°97), in persona del suo legale rappresentante (**anfass.altamura@pec.it**)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00014

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo